



Div. II/2/FL

Selezione pubblica per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24 Legge 240/10, comma 3, lett. a)

IL RETTORE

- VISTA la legge 22.4.1987, n. 158;
- VISTA la legge 9.5.1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- VISTO il D.P.C.M. 7.2.1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il D.Lgs. n. 196 del 2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- VISTA la legge 15.4.2004, n. 106 concernente le norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 3.5.2006, n. 252 -pubblicato nella G.U. 18.8.2006, n. 191 - concernente il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, entrato in vigore a decorrere dal 2.9.2006;
- VISTO il D.Lgs. 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della Legge 28.11.2005, n. 246", e successive modifiche intervenute;
- VISTO la Legge 30.12.2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare l'art. 24;
- VISTO il D.M. 25.5.2011 n. 243 "Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010;
- VISTO lo Statuto d'Ateneo;
- VISTO il D.R. del 19.7.2011 con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo relativo al Codice etico dell'Università degli Studi di Milano;
- VISTO il D.M. 30.10.2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali" di cui all'art. 15 della L. 240/10;
- VISTO il D.R. del 13.7.2011, modificato con D.R. del 7.10.2015, con cui è stato emanato il Regolamento d'Ateneo per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010;
- VISTO il D.Lgs. 9.2.2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 in materia di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
- VISTO il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- VISTA la lettera ministeriale prot. n. 10646 del 17.9.2015 con la quale è stato espresso il parere che le ipotesi di incompatibilità previste per la partecipazione alle procedure selettive per docenti universitari debbano essere estese anche alle procedure per ricercatore;
- VISTA la delibera del 28.2.2017 con la quale il Consiglio di amministrazione ha fornito puntualizzazioni in merito alle cause di incompatibilità di cui all'art. 18 c. 1 lett. b) e c) della Legge 240/2010 ai fini



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

della partecipazione alle procedure di selezione;

- VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione del 28.3.2017 con la quale è stata approvata la destinazione di 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) al Dipartimento di Scienze della Salute;
- VISTA la comunicazione del 14.4.2017 con la quale il Direttore del Dipartimento ha fornito le indicazioni utili per l'emanazione del relativo bando;
- VERIFICATA la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie così come previsto dall'art. 18, comma 2 della Legge 240/2010;

D E C R E T A

Art. 1

Selezione pubblica per titoli e colloquio

1. E' indetta la seguente selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 3 anni, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), Legge 240/10, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti:

Dipartimento di SCIENZE DELLA SALUTE

Codice concorso: 3614 Posti: 1

Settore concorsuale: 06/D2 - Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del Benessere

Settore scientifico-disciplinare: MED/14 - Nefrologia

Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 15

Lingua straniera richiesta: inglese

Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere:

- *Funzioni didattiche: Copertura di insegnamento del SSD afferenti all'offerta didattica del Dipartimento e delle Scuole di Specializzazione.*
- *Attività scientifica nell'ambito della patologia cardiovascolare nel paziente nefropatico.*
- *Funzioni assistenziali: Dirigente Medico di I livello nella U.O.C. di Nefrologia e Dialisi convenzionata con UNIMI.*

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso, alla data di scadenza del bando, del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero, o del diploma di specializzazione medica (per l'area medica).
I candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno allegare copia del provvedimento rilasciato dalle competenti autorità con il quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza al corrispondente titolo italiano.
La documentazione comprovante l'equiparazione o l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso, a pena di esclusione, essere prodotta all'Amministrazione all'atto dell'eventuale assunzione.
2. Non sono ammessi a partecipare i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o ricercatori universitari, ancorché cessati dal servizio.
3. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano usufruito di assegni di ricerca e/o svolto attività in qualità di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della legge 240/2010 presso l'Università degli Studi di Milano e/o altri Atenei italiani per un periodo che, sommato alla durata prevista per il contratto oggetto della presente selezione, superi complessivamente i 9 anni.
4. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. Non sono ammessi inoltre coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un rapporto di coniugio, un vincolo derivante da unione civile o da convivenza ai sensi della legge n. 76 del 20 maggio 2016, un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede il posto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3 Trasparenza

1. In applicazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 14.3.2013 n. 33 saranno pubblicati sul Portale dell'Ateneo il presente bando di concorso, l'elenco dei candidati con i relativi curriculum vitae, le commissioni giudicatrici, i verbali e l'esito di ciascuna selezione.

Art. 4 Presentazione e invio per via telematica della domanda di partecipazione

1. La procedura di compilazione ed invio della domanda di partecipazione alla presente selezione è **interamente ed esclusivamente telematica** e prevede l'utilizzazione di un'applicazione informatica disponibile sul sito dell'Università degli Studi di Milano.
2. La procedura si articola in due fasi:

a) Registrazione

Per registrarsi, è necessario collegarsi al portale di UNIMI alla pagina

<https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb?te=CCC>

seguendo le istruzioni sotto indicate:

- compilare la maschera inserendo uno username e una password scelti dal candidato;
- selezionare nel tipo Utente "ALTRI ESTERNI"
- di seguito inserire i dati.

Dopo la registrazione, all'indirizzo e-mail indicato durante la procedura, il servizio invierà una mail di conferma segnalando il link per l'attivazione delle credenziali.

Attraverso le credenziali è possibile accedere all'applicativo UniChiamata.

I dipendenti dell'Università degli Studi di Milano, già in possesso delle credenziali ufficiali, (nome.cognome@unimi.it + password di accesso alla posta elettronica) possono accedere alla procedura UniChiamata utilizzando tali credenziali senza necessità di nuova registrazione.

b) Compilazione e invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Il candidato si collega al portale Unimi, alla pagina Web

<http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/93997.htm>

All'interno del box relativo alla selezione per la quale si intende presentare domanda, il candidato clicca sul link "Presentazione domanda di partecipazione".

Il candidato si trova all'interno dell'applicativo UniChiamata.

Il candidato redige la domanda di partecipazione al concorso, seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico, compilando l'apposito form che sarà reso disponibile dal giorno di pubblicazione del bando della presente selezione sulla Gazzetta Ufficiale.

Dopo aver completato la compilazione, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione prodotta dal sistema, firmarla in calce e scansarla in formato PDF. Le domande prive della sottoscrizione del candidato non verranno prese in considerazione.

Durante il periodo di presentazione della domanda l'istanza potrà essere compilata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato. La procedura informatica di presentazione delle domande e degli allegati verrà disattivata, tassativamente, il giorno di scadenza per la presentazione delle predette domande. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al form, né l'invio della domanda.

Per completare la procedura, il candidato deve effettuare l'upload della domanda scansata e dei seguenti documenti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

- 1) copia in formato pdf di un valido documento di riconoscimento (non eccedente 1MB);
 - 2) copia in formato pdf del codice fiscale (non eccedente 1MB);
 - 3) curriculum vitae in formato pdf, non eccedente le 30 pagine, secondo lo schema (All. A), datato, senza alcuna firma o sigla (non eccedente 30MB). Il curriculum, come dichiarato nella domanda di partecipazione, vale come autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 relativamente al possesso dei titoli in esso riportati;
 - 4) copia in formato pdf dell'elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni presentate con le modalità di cui al successivo art. 8 (non eccedente 1MB);
 - 5) cartella compressa in formato .zip o .rar contenente le pubblicazioni in formato digitale, secondo le modalità di seguito specificate (non eccedente 200MB);
 - 6) copia in formato pdf della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (All. B) attestante la conformità all'originale delle pubblicazioni (non eccedente 1MB);
 - 7) copia in formato pdf della ricevuta del versamento di € 25,82, di cui al successivo comma 11 (non eccedente 1MB).
3. La presentazione della domanda si conclude scegliendo l'opzione "Conferma" presente in fondo alla pagina "Allegati". Il sistema notificherà la ricevuta di presa in carico della domanda e degli allegati con l'invio di una e-mail all'indirizzo indicato dal candidato.
4. E' possibile, dopo la conferma della presentazione della domanda, modificare la medesima entro il termine di scadenza indicato dal bando. Al termine di ogni accesso in "Modifica domanda" successivo alla conferma, anche qualora non si effettuino modifiche è necessario, prima di uscire dall'applicativo, scegliere nuovamente l'opzione "Conferma". In caso di mancata conferma, la domanda risulterà non inviata.
5. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere prodotta, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale.
6. La procedura telematica di compilazione e invio della domanda e degli allegati deve essere completata entro le ore 12:00 (ora italiana) del trentunesimo giorno.
7. La procedura si intende completata con l'invio della domanda e degli allegati; in caso di mancato invio, la domanda non verrà presa in considerazione.
8. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 12:00 (ora italiana) del primo giorno feriale utile.
9. Non sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini o che siano state inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
10. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilità della procedura informatica descritta, l'Università degli Studi di Milano si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito Internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
11. I candidati sono tenuti a versare, pena l'esclusione, un contributo pari a € 25,82 sul conto corrente postale n. 17755208 intestato all'Università degli Studi di Milano o sul conto corrente bancario BANCA INTESA S.p.A. - Servizio Tesoreria Enti - via Verdi n. 8 - 20121 Milano - C/C 000000463971 - IBAN: IT97 G 03069 09400 000000463971 - SWIFT CODE: BCITITMMXXX per i versamenti dall'estero - intestato all'Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 indicando obbligatoriamente la causale: "contributo selezione RTD - codice concorso....." .
12. Ogni eventuale variazione dell'indirizzo, del recapito telefonico o dell'indirizzo di posta elettronica che il candidato elegge ai fini della procedura deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo.
13. I candidati diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5.2.1992 n.104.
14. Tutti i titoli che il candidato intende presentare devono essere posseduti alla data di scadenza del



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

bando e devono essere riportati esclusivamente sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato A.

15. L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 5

Domanda di ammissione dei candidati stranieri

1. Per i cittadini stranieri, oltre a quanto riportato nel precedente articolo, è necessario inoltre dichiarare:
 - di godere dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza, ovvero i motivi della mancanza di tale requisito;
 - di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. I titoli che i cittadini dell'Unione Europea intendono presentare possono essere riportati sul curriculum utilizzando lo schema di cui all'allegato A.
3. I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti, concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Tali dichiarazioni devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo valcomp@unimi.it, indicando nell'oggetto il codice della selezione alla quale il candidato intende partecipare.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.
5. I cittadini extracomunitari non residenti in Italia devono produrre copia elettronica in formato pdf dei titoli in possesso certificati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino. I titoli devono essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli e le traduzioni certificate devono essere inviate tramite e-mail all'indirizzo valcomp@unimi.it, indicando nell'oggetto il codice della selezione alla quale il candidato intende partecipare.

Art. 6

Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. L'esclusione per difetto di uno dei requisiti previsti dal presente bando è disposta con decreto motivato del Rettore.
3. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il Rettore dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione alla selezione

1. I candidati che intendono rinunciare a partecipare alla selezione per la quale hanno prodotto domanda di ammissione, potranno inviare, all'Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatore, via fax al n. 02/50313121 o all'indirizzo e-mail valcomp@unimi.it, la dichiarazione di rinuncia, utilizzando il fac-simile allegato (All. C), corredata dalla fotocopia del documento di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

riconoscimento.

2. L'assenza del candidato nel giorno di convocazione della discussione ed eventuale prova orale è considerata manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione.

Art. 8 Pubblicazioni

1. Le pubblicazioni scientifiche che i candidati intendono presentare devono essere numerate in ordine progressivo, corrispondente al relativo elenco datato e firmato, e vanno presentate **esclusivamente in formato digitale, su file formato PDF** raccolti in un'unica cartella compressa (.zip o .rar) non eccedente i 200 MB.
2. Il candidato è tenuto a rispettare il limite massimo di pubblicazioni da presentare qualora previsto dall'art. 1.
3. Sono valutabili ai fini della selezione esclusivamente le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché monografie, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale. Non sono valutabili le note interne e i rapporti dipartimentali.
4. I testi o gli articoli accettati per la pubblicazione, entro la data di scadenza del bando, devono essere presentati insieme al documento di accettazione dell'editore.
5. Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla commissione giudicatrice.
6. Per le pubblicazioni editate in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e del relativo regolamento emanato con D.P.R. 8 maggio 2006 n. 252.
7. Per le pubblicazioni editate all'estero deve risultare la data e possibilmente il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN, ISSN o altro equivalente.
8. Le pubblicazioni devono essere presentate nella lingua di origine. Qualora questa sia diversa dalla lingua italiana, francese, inglese, tedesca o spagnola, le pubblicazioni devono essere tradotte in lingua italiana o in lingua inglese. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale.
9. Per le selezioni riguardanti settori linguistici è ammessa la presentazione di pubblicazioni redatte nella lingua od in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma precedente.

Art. 9 Costituzione della commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è costituita da tre professori secondo le modalità previste dall'art. 7 del Regolamento d'Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato.
2. Qualora espressamente richiesto dal Dipartimento proponente, la Commissione può essere composta interamente da studiosi o esperti in servizio presso università di Paesi stranieri, in possesso di competenze specifiche nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenenti a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia.
3. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.
4. La Commissione è nominata con decreto del Rettore e la sua composizione è resa pubblica per via telematica sul Portale dell'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

Art. 10 Ricusazione

1. Eventuali istanze di ricusazione da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice sul Portale dell'Ateneo.
2. Qualora la causa di ricusazione sopravvenga dopo il predetto termine, purché prima della data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Art. 11 Adempimenti della Commissione giudicatrice

1. La Commissione nel corso della prima seduta, presieduta dal componente con maggiore anzianità accademica, elegge il Presidente e il segretario.
2. La Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità sul Portale dell'Università.
3. I criteri sono pubblicizzati almeno cinque giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
4. La valutazione dei candidati a cura della Commissione prevede una fase preliminare, a conclusione della quale la Commissione esprime, per ciascun candidato, un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base dei parametri e dei criteri di cui al D.M. 25.5.2011 n. 243.
5. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non meno di sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei: in tale caso la Commissione procede all'esame dei titoli e delle pubblicazioni senza esprimere alcun giudizio.

Art. 12 Valutazione dei titoli e del curriculum

1. La Commissione, nel valutare i titoli e i curriculum, deve tenere conto, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25.5.2011 n. 243, dei seguenti criteri:
 - a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;
 - b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;
 - c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
 - d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
 - e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
 - g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
 - h) attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
 - i) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
 - j) possesso del diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.
2. La valutazione di ciascun elemento è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.
3. La Commissione valuta altresì ogni altro titolo o attestato non esplicitamente richiesto per l'ammissione alla selezione.



Art. 13

Valutazione della produzione scientifica

1. La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.
2. Le commissioni giudicatrici effettuano, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25.5.2011 n. 243, la selezione delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la selezione e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
3. La commissione giudicatrice altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.
4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è riconosciuto l'uso a livello internazionale, la Commissione nel valutare le pubblicazioni terrà conto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 25.5.2011 n. 243, anche dei seguenti indici:
 - a) numero totale delle citazioni;
 - b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
 - c) "impact factor" totale;
 - d) "impact factor" medio per pubblicazione;
 - e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Art. 14

Discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica

1. La data di svolgimento della discussione dei titoli sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima della discussione. Nei casi in cui sia necessario procedere ad una selezione preliminare, l'ammissione, o la mancata ammissione, sarà pubblicizzata sul sito web dell'Ateneo alla pagina <http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/93997.htm> nei giorni successivi alla valutazione preliminare. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento valido.
2. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni è accertata l'adeguata conoscenza da parte dei candidati della lingua straniera indicata all'art. 1 del presente bando.
3. A conclusione della discussione pubblica la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentata dai candidati un punteggio.
4. Ai titoli possono essere attribuiti fino a un massimo di **30 punti** e alle pubblicazioni scientifiche fino a un massimo di **60 punti**. La Commissione valuta inoltre la consistenza complessiva della produzione scientifica di ogni candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali, attribuendovi fino a un massimo di **10 punti**.
5. Confrontati gli esiti delle singole valutazioni, la Commissione si esprime a maggioranza proponendo il nominativo per la chiamata. Le selezioni non danno luogo a dichiarazioni di idoneità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

6. Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi, i punteggi assegnati a ciascun candidato e la motivazione della scelta del vincitore, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
7. La commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
8. La commissione giudicatrice deve concludere la procedura selettiva entro 3 mesi dall'emanazione del relativo decreto di nomina.

Art. 15

Accertamento della regolarità degli atti

1. Gli atti sono consegnati dal presidente della commissione al responsabile del procedimento entro 5 giorni dall'ultima riunione della commissione.
2. Il Rettore con proprio decreto accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori.
3. I candidati saranno informati dell'esito della selezione esclusivamente mediante la pubblicazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura sul portale di Ateneo, alla pagina web <http://www.unimi.it/ateneo/valcomp/93997.htm>. Dalla pubblicazione sul Portale Web d'Ateneo del decreto rettorale di approvazione degli atti decorrono i termini per eventuali impugnative.
4. I verbali e la relazione finale redatti dalla commissione giudicatrice saranno pubblicati sul portale di Ateneo.
5. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il Rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale è tenuta a provvedere.

Art. 16

Chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato propone la chiamata del vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

Art. 17

Natura e stipula del contratto

1. L'Amministrazione, all'atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita gli interessati a presentare la documentazione di rito per l'assunzione nel pubblico impiego.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore deve contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il regime di impegno scelto dal ricercatore;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento previdenziale e assicurativo;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 18

Incompatibilità

1. Il contratto di cui al presente bando non è cumulabile né con analoghi contratti, benché stipulati in altre sedi universitarie o in strutture scientifiche pubbliche e private, né con la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, né con assegni o borse di ricerca post-laurea.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o analoga posizione, se previsto dagli ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Per le attività compatibili, si applica, per quanto non modificato dalla Legge 240/2010 la normativa cui sono assoggettati i ricercatori di ruolo confermati, e in particolare il D.L. 57/1987, convertito nella Legge 158/1987.
4. Per il regime autorizzativo si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nonché dal Regolamento di Ateneo per le autorizzazioni a svolgere incarichi esterni retribuiti.

Art. 19

Attività dei ricercatori a tempo determinato

1. Il ricercatore a tempo determinato, indipendentemente dalla tipologia di contratto:
 - svolge attività di ricerca scientifica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare che ne identifica il profilo;
 - svolge attività didattica, nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti d'Ateneo, secondo le determinazioni dei competenti Organi;
 - svolge attività assistenziale ove collegata ai propri compiti didattici e di ricerca previo accordo tra l'università e le competenti strutture sanitarie;
 - partecipa alle Commissioni di verifica del profitto degli studenti e di prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'università, anche seguendo lo svolgimento delle tesi;
 - svolge compiti di tutorato e compiti di orientamento nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi, fissando un calendario di ricevimento;
 - può assumere funzioni di responsabilità su progetti di ricerca nel rispetto della normativa vigente;
 - partecipa alle attività del Dipartimento e alle riunioni delle Commissioni didattiche secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Dipartimento stesso.
2. L'impegno annuo complessivo è stimato in 1.500 ore per il regime di tempo pieno.
3. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito, secondo le determinazioni dei pertinenti Regolamenti d' Ateneo.

Art. 20

Valutazione delle attività

1. I risultati e l'attività dei ricercatori a tempo determinato sono sottoposti a valutazione secondo modalità appositamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
2. Il ricercatore è comunque tenuto a presentare una relazione annuale secondo modelli e criteri definiti dall'Ateneo.

Art. 21

Trattamento economico

1. Il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai destinatari del contratto è pari al trattamento spettante al ricercatore di ruolo confermato a seconda del regime di impegno scelto.

Art. 22

Cessazione del rapporto di lavoro

1. Il ricercatore che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore e alla Struttura di riferimento con almeno 30 giorni di preavviso.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente alla retribuzione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

DIVISIONE PERSONALE

spettante al dipendente per il periodo di preavviso non lavorato.

3. La risoluzione del contratto è determinata:

- dalla scadenza del contratto;
- dal recesso del ricercatore;
- per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 C.C.;
- da grave inadempienza del ricercatore nello svolgimento dell'attività prevista dal contratto, valutata dai competenti Organi accademici.

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura ed alla eventuale nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Art. 24

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Dott. Ferdinando LACANNA - e-mail: ferdinando.lacanna@unimi.it.
2. Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Valutazioni Comparative Personale Docente e Ricercatori (tel. 025031/3065-3102); e-mail: valcomp@unimi.it.

Art. 25

Pubblicizzazione del bando

1. L'avviso del presente bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed Esami.
2. Il testo integrale è pubblicato sul Portale dell'Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

Art. 26

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

IL RETTORE
f.to Vago